

## **STATUTO**

### **TERRA PROMESSA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: REGGIO CALABRIA RC VIA  
QUARNARO II 34/B

Numero REA: RC - 186166

Codice fiscale: 02724250804

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 08-05-2012 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

**STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**

**"TERRA PROMESSA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE - SEDE DOMICILIO -DURATA**

**Art. 1 COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE**

E' costituita, ai sensi dell'art.1, 1° comma, lettera b) della Legge 8 Novembre 1991 n.381, la Società cooperativa sociale di tipo b denominata

**"TERRA PROMESSA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" .**

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal Libro V Titolo VI Capo I del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata. La cooperativa, essendo mutualità prevalente, deve indicare negli atti e nella corrispondenza il numero d'iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente.

**Art.2 SEDE -DOMICILIO**

La Cooperativa ha sede nel Comune di Reggio di Calabria.

La sede sociale può essere trasferita nell'ambito dello stesso Comune, con decisione dell'organo amministrativo, che è abilitato a produrre la dovuta dichiarazione all'ufficio del registro delle imprese.

Il trasferimento della sede in altro Comune è di

competenza dell'assemblea dei soci.

L'Organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie, unità locali, unità operative, rappresentanze e recapiti, comunque denominati.

Compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere, sedi secondarie.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

#### **Art. 3 DURATA**

La Cooperativa ha durata fino al 31 Dicembre 2037 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

### **TITOLO II**

#### **SCOPO - OGGETTO**

#### **Art. 4 SCOPO MUTUALISTICO**

La Cooperativa, conformemente all'art.1, 1° comma, lettera b) della Legge 8 Novembre 1991 n.381, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini mediante lo svolgimento di attività diverse, agrico-

le, industriali, commerciali o di servizi finaliz-

zate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge 381/91. La Cooperativa, si propone altresì di immettere i giovani nell'esperienza sociale e di cooperazione.

La Cooperativa si ispira ai principi cristiani ed a quelli che sono alla base del movimento cooperativistico mondiale quali la mutualità, la solidarietà, la democraticità, lo spirito comunitario, senza fini di speculazione privata. Riconoscendo l'importanza sociale della promozione della legalità e dell'impegno sociale antimafia, sostiene la lotta contro tutte le mafie e contro ogni forma di illegalità.

La Cooperativa intende inoltre essere soggetto attivo nella promozione e partecipazione di attività sociali e culturali atte a favorire lo sviluppo del mutuo aiuto tra persone svantaggiate e tra le loro famiglie.

Ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La Cooperativa può svolgere la propria attività

anche con terzi.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Per ciò stesso la cooperativa potrà aderire a organismi o a enti di rappresentanza. L'adesione sarà deliberata dall'Organo amministrativo.

#### **Art. 5 OGGETTO SOCIALE**

Considerato lo scopo mutualistico, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto lo svolgimento di attività agricole, industriali, artigiane commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e giova-

ni, nonché di attività economiche e sociali per

favorire l'uso dei beni confiscati anche attraverso l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.

Con riferimento a questi obiettivi, potrà svolgere direttamente, in convenzione, o in appalto le seguenti attività, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Realizzazione, gestione di centri di deposito e di spedizione di merci, per conto proprio e/o di terzi;
- Gestione, lavorazione e coltivazione di terreni, aziende agricole e fondi rustici in genere, per conto proprio e conto terzi, con mezzi meccanici e macchine agricole;
- Produzione, lavorazione, stoccaggio, trasformazione, conservazione, refrigerazione, congelazione, surgelazione, confezionamento, distribuzione, commercializzazione, importazione ed esportazione, assunzione del mandato di agenzia e rappresentanza e/o in concessione con e senza deposito di prodotti alimentari e/o agricoli;
- Progettazione, realizzazione, sistemazione, gestione, pulizia e manutenzione di aree verdi urbane, parchi, riserve, aree SIC, parcheggi, giardi-

ni, boschi, spiagge, lidi, porti turistici, im-

pianti sportivi e tutto quanto è relativo alla valorizzazione dell'ambiente;

- servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione civili ed industriali e commercializzazione dei relativi prodotti;

- raccolta, trasporto, selezione e recupero di rifiuti urbani e speciali;

- organizzazione e gestione di attività e servizi volti a favorire il risparmio energetico e la riduzione di emissioni di gas serra, quali per esempio la progettazione, realizzazione, installazione e gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o alternative, curandone altresì la corretta utilizzazione e manutenzione;

- progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti tecnici civili ed industriali quali impianti elettrici, elettronici, idraulici, termici, di condizionamento, antincendio e di sicurezza e commercializzazione dei relativi prodotti;

- Servizi di imbiancatura, tinteggiatura, decorazione di interni ed esterni, lavori di tappezzeria e commercializzazione dei relativi prodotti;

- Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione, di muratura e lavori

edili complessivi civili ed industriali e commer-

cializzazione dei relativi prodotti;

- Attività di trasporto cose e/o persone per conto proprio e per conto terzi, compreso il recapito di corrispondenza urgente, lavori di magazzinaggio, facchinaggio, riordino archivio, sgombero locali;

- servizi di soccorso stradale per conto proprio e di terzi e gestione di autorimesse;

- servizio di noleggio con o senza conducente con l'uso di tutti i mezzi di trasporto previsti dalla legislazione vigente in materia;

- Organizzazione e gestione di agenzie di viaggi e turismo, di tour operator, di attività legate al turismo sostenibile, turismo sociale, turismo rurale, turismo ecologico-ambientale, turismo religioso, gestione di strutture e servizi legati alle attività turistiche;

- organizzazione e gestione agenzie di recapito plichi e corrispondenza di ogni tipo e volume;

- Gestione di attività in favore delle vittime della mafia, del racket e dell'usura, e delle vittime di reato in genere;

- Progettazione, realizzazione e gestione di centri di vacanze sociali, di case vacanze, campeggi,

stabilimenti balneari, agriturismi, maneggi, bed

and breakfast, strutture di accoglienza in genere, cinema, teatri, di strutture ricettive di intrattenimento ed attività di ristoro;

- Recupero, valorizzazione e gestione di attività artigianali e culturali;

- Gestione di laboratori di gastronomia, di produzione prodotti tipici ed insaccati, macelleria, pasticceria, rosticceria, panineria, gelateria, ivi compresa la lavorazione, la confezione e il commercio all'ingrosso e al dettaglio dei beni prodotti e dei prodotti derivati dalle attività intraprese;

- Servizi in campo informatico ed in particolare corsi, consulenza, progettazione, programmazione e produzione di software e hardware, installazione e assistenza all'utente finale, assemblaggio, riparazione e vendita apparecchiature informatiche ed elettroniche, servizi internet e intranet, creazione di siti web, e-commerce, archiviazione ottica, gestione di dati e di data-base;

- Servizi di grafica multimediale, fotocomposizione e stampa, rilegature, elaborazioni grafiche, serigrafia;

- Gestione di attività editoriali e pubblicitarie;

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>- Realizzazione e gestione di servizi telematici, di call-center, di servizi di consulenza finanziaria, aziendale, assicurativa e organizzativa a privati, imprese e enti, agenzia di affari;</p> <p>- Servizi di wedding planner, di catering, di organizzazione e gestione di congressi e manifestazioni culturali, sociali ed economiche;</p> <p>- Attività di assistenza e consulenza a privati ed imprese finalizzate ad iniziative di progettazione, valutazione, formazione, anche in collaborazione con soggetti locali nell'ambito dei piani previsti dalle normative regionali, nazionali e comunitarie in materia di politiche sociali, del lavoro e dello sviluppo;</p> <p>- la promozione e l'organizzazione della formazione professionale dei soci e dei dipendenti tramite corsi, conferenze, studi e ricerche tendenti a facilitare anche l'avviamento al lavoro delle persone svantaggiate e dei giovani, nonché la preparazione di operatori al fine di maturare profili idonei a intervenire in modo qualificato sull'integrazione socio-lavorativa dei soggetti svantaggiati;</p> <p>- Promozione, organizzazione, partecipazione e/o gestione di attività e iniziative, di qualunque</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

genere e tipo e in qualunque forma effettuate, ri-

volte alla fornitura di sostegno socio-assistenziale, educativo, psico-pedagogico a favore delle fasce più deboli per il loro reinserimento e/o integrazione nella vita sociale, compresa la gestione di appositi centri;

Per il raggiungimento dei fini sociali, la Società può ancora:

- partecipare a bandi di gara, appalti, bandi di concorso e stipulare qualsiasi convenzione con enti pubblici e privati;
- avvalersi della collaborazione di Società, Società cooperative, associazioni, consorzi tra cooperative aventi finalità analoghe e comunque congruenti;
- compiere tutte le operazioni di ordine tecnico, finanziario mobiliare e immobiliare, necessarie per il raggiungimento dei fini sociali;
- accettare lasciti o donazioni, assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre cooperative e non, aderire ad altri enti o organismi economici, morali, culturali ed assistenziali;
- aprire conti correnti, emettere cambiali, assumere mutui ipotecari, riscuotere mandati e contri-

buti, riscuotere quietanze liberatorie in genere;

- acquistare e/o affittare immobili e locali in genere, macchine, attrezzature, idonei per gli scopi sociali;

- acquisire brevetti, licenze, procedimenti di fabbricazione.

Per il conseguimento di tutti i predetti scopi, la cooperativa potrà, infine, usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e non, statali, regionali, comunitari e di ogni altro ente pubblico e/o privato.

Per tutte le attività lavorative, riconducibili alla lettera b) dell'art. 1 della legge 381/91, le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione pervenuta dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regola-

mento interno approvato con decisione dei soci.

Inoltre, per il conseguimento dell'oggetto sociale, potrà:

- Incentivare la promozione di ogni altra iniziativa con finalità sociali (casa, tempo libero, cultura, formazione, ecc.) allo scopo di elevare le condizioni morali, professionali e materiali di vita dei soci.
- Svolgere ogni attività in qualsiasi settore produttivo ed in grado di concorrere all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Le attività, di cui al presente oggetto sociale, saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.
- La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

### **TITOLO III**

#### **SOCI COOPERATORI**

##### **Art. 6 SOCI COOPERATORI**

Il numero dei soci è illimitato e non può essere

inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- soci lavoratori che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine o specializzazione, possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali;
- soci lavoratori svantaggiati così come definiti dalla Legge n. 381/91;
- soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà, ai sensi e per gli effetti della legge 381/91.

Possono altresì esser socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali o che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

Possono essere soci lavoratori anche coloro che esercitano in proprio imprese o partecipano ad altre società, previa autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Possono inoltre essere ammessi, come soci, elemen-

ti tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

**Art. 7 CATEGORIA SPECIALE DI SOCI**

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata, nei limiti di legge, in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non

possono essere eletti nell'Organo amministrativo

della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2476, comma 2 e 3, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 12 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nel periodo di formazione svolto, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa;

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere e-

scluso dall'Organo amministrativo anche prima del-

la scadenza del periodo di formazione o d'inserimento fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 6 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio co-operatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

#### **Art. 8 DOMANDA DI AMMISSIONE**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;
- b) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque es-

sere inferiore né superiore al limite minimo e

massimo fissato dalla legge;

c) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

d) L'aspirante socio deve presentare domanda scritta all'Organo amministrativo, specificando:

- il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la residenza, l'eventuale domicilio, la cittadinanza;

- l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti per l'ammissione;

- l'ammontare della quota di partecipazione che si propone di sottoscrivere;

- di conoscere e accettare lo statuto sociale, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni prese dagli organi sociali competenti;

- le altre cooperative o società alle quali l'aspirante socio è già iscritto;

- le quote da sottoscrivere;

e allegando:

- copia del documento d'identità;

- Curriculum Vitae.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522

del codice civile, se trattasi di persone giuridi-

che oltre a quanto previsto nei precedenti punti relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art.6, e l'inesistenza di incompatibilità, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. La delibera di ammissione diventa operativa ed è annotata nel libro soci dopo che, da parte dell'aspirante socio, siano stati effettuati i versamenti richiesti. Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione, senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera di ammissione diventa inefficace.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta)

giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

#### **Art. 9 OBBLIGHI DEL SOCIO**

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di segreteria determinate ogni anno dall'assemblea dei soci su proposta dell'Organo

amministrativo;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

c) I soci possono iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed implicino un'attività concorrente e possono prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi soggetto analogo o affine a quello della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

#### **Art. 10 PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO**

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, scioglimento o per causa di morte.

#### **Art. 11 RECESSO DEL SOCIO**

I soci possono recedere dalla cooperativa ed il recesso non può essere parziale.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può rece-

dere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa;
- d) che non rispetti le regole del presente statuto.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste al successivo art.37.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura

dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi

prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

#### **Art. 12 ESCLUSIONE**

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno redatto ai sensi dell'art.6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa così come meglio specificato nel Regolamento;
- c) che risulti gravemente inadempiente per le ob-

bligazioni che derivano dalla legge, dallo statu-

to, dai regolamenti o che inferiscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

e) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di almeno trenta (30) giorni, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;

g) nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quali notevoli inadempimenti;

h) abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla cooperativa;

i) per sua interdizione, inabilitazione, condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche tem-

poranea, dai pubblici uffici, per fallimento del

socio.

Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli art. 37 e seguenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

#### **Art. 13 DELIBERE DI RECESSO ED ESCLUSIONE**

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dall'art. 37 del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto al-

la Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

#### **Art. 14 LIQUIDAZIONE**

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 24, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

#### **Art. 15 MORTE DEL SOCIO**

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art.14. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, u-

nitamente alla richiesta di liquidazione del capi-

tale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

**Art. 16 TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO, RESPONSABILITA' DEI SOCI CESSATI**

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.12, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al

risarcimento dei danni e al pagamento dell'even-

tuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

#### **TITOLO IV**

##### **PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE**

##### **Art. 17 ELEMENTI COSTITUTIVI**

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è

formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore ad Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) né superiore ai limiti di legge;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art.19 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art.9;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

#### **Art. 18 VINCOLI SULLE QUOTE**

La quota sociale è nominativa. Ciascuna quota deve essere intestata ad un socio, non è frazionabile e non può essere ceduta ad un terzo che non sia so-

cio della Cooperativa. La quota può essere trasfe-

rita, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, da socio a socio su domanda scritta. Per cause di successione, con effetto verso la Società, il trasferimento della quota sociale può avvenire soltanto se l'erede è socio o, avendo i requisiti di cui all'art.6, sia ammesso in qualità di socio. La quota non può essere ceduta a terzi, data in pegno o comunque vincolata a favore di terzi, con effetto verso la Società, durante la vita della medesima.

E' vietato, durante il periodo di efficacia del vincolo associativo nei confronti di ogni singolo socio, effettuare il rimborso parziale della quota sociale da questi sottoscritta e versata.

#### **Art. 19 BILANCIO DI ESERCIZIO**

L'esercizio sociale va dal primo (1°) Gennaio al trentuno (31) Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni

qualora venga redatto il bilancio consolidato, op-

pure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 Gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 Gennaio 1992 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibi-

li per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

#### **Art. 20 RISTORNI**

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei lavoratori qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi

mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed

il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

## **TITOLO V**

### **ORGANI SOCIALI**

#### **Art. 21 ORGANI**

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore unico;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

#### **Art. 22 ASSEMBLEA**

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante avviso comunicato a tutti gli aventi diritto con lettera raccomandata postale o a mano con ricevuta di ritorno, ovvero con qualsiasi altro mezzo, anche elettronico, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento al recapito risultante dal libro dei soci, almeno otto (8) giorni prima dell'assemblea. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette forma-

lità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e i Sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

**Art. 23 FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;
- 3) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- 5) approva i regolamenti interni;
- 6) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;
- 8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente sta-

tuto, nonché sugli argomenti che l'Organo ammini-

strativo sottopone alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 8 deve essere redatto da un notaio.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 22.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

#### **Art. 24 COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI**

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta

dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

#### **Art. 25 VOTAZIONI**

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

#### **Art. 26 VOTO**

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio, persona fisica o giuridica, ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore, e che non sia Amministratore o Sindaco della cooperativa.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di cinque (5) soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rap-

presentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

#### **Art. 27 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

#### **Art. 28 AMMINISTRAZIONE**

La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da due a cinque, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero. L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di am-

ministrazione è scelta tra i soci cooperatori, op-

pure tra le persone indicate dai soci cooperatori  
persone giuridiche.

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione, elegge, tra i propri componenti il Presidente e il Vice-Presidente ad eccezione dei primi che vengono nominati tramite atto costitutivo.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o anche dietro domanda, da un amministratore, o dal Collegio Sindacale, se nominato. La convocazione è fatta in sede o in altro luogo nel Comune in cui ha sede la Cooperativa, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione del ricevimento, compresi il fax, la posta elettronica e la consegna manuale. L'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica e allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dall'Amministratore da

spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

Le adunanze si ritengono legali quando vi interviene la maggioranza dei componenti del Consiglio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli amministratori presenti. A parità di voti, prevale il voto del Presidente. Non è ammesso il voto di rappresentanza. L'amministratore che, senza giustificato motivo, manca a più di tre sedute anche non consecutive, può essere considerato decaduto ad insindacabile giudizio dell'organo amministrativo.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il nuovo consiglio di amministrazione è stato riconosciuto. Il Presidente, per la redazione del verbale della riunione, nomina un segretario che può essere estraneo al consiglio.

**Art.29 COMPETENZE E POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, che non siano espressamente dalla legge riservati all'Assemblea dei soci ed ha ogni facoltà in ordine all'attuazione e al raggiungimento degli scopi sociali. A solo titolo

esemplificativo, al Consiglio di amministrazione

spetta, pertanto, fra l'altro:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- redigere i bilanci di esercizio;
- compilare eventuali regolamenti interni;
- deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività, fra gli altri:
  - acquistare, vendere, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- compiere ogni e qualsiasi operazione presso gli istituti di credito tra le quali: aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie;
- conferire procure, sia generali che speciali, anche ai non soci;
- trasferire la sede sociale purché nell'ambito dello stesso comune;
- istituire o sopprimere, sia in Italia che all'estero, filiali, succursali, agenzie, uffici di

rappresentanza;

- assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- concedere, postergare o cancellare ipoteche;
- impegnare la Cooperativa in arbitrati anche amichevoli e rappresentarla in giudizio avanti agli organi giurisdizionali;
- deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;
- curare la tenuta dei libri sociali, nonché di quelli fiscali obbligatori e sussidiari.

Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo

formato da alcuni dei suoi componenti, determinan-

done il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

#### **Art. 30 CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI**

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

#### **Art. 31 INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO**

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Am-

ministratori, gli altri provvedono a sostituirli

con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea. In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

#### **Art. 32 COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI**

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore unico o agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo. Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

#### **Art. 33 RAPPRESENTANZA**

L'Amministratore unico o il Presidente del Consi-

glio hanno la rappresentanza della Cooperativa di

fronte ai terzi e in giudizio. La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitori e Procuratori speciali. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente. L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

#### **Art. 34 COLLEGIO SINDACALE**

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea. Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili. La retribuzione annuale

dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

#### **TITOLO VI**

##### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

###### **Art. 35 SCIoglimento ANTICIPATO**

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

###### **Art. 36 DEVOLUZIONE PATRIMONIO FINALE**

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 19, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 Gennaio 1992, n. 59.

#### **TITOLO VII**

## **DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

### **Art. 37 CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Le controversie che potranno insorgere (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) tra la società e i soci, l'Organo amministrativo ed i liquidatori, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente atto e che possano formare oggetto di compromesso, saranno decise da un Collegio di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente della C.C.I.A.A. competente, tra i quali verrà nominato un Presidente. In caso di disaccordo sulla nomina del Presidente, la nomina sarà effettuata, su richiesta, dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società.

Le parti preliminarmente dovranno esperire il tentativo di conciliazione secondo il regolamento di conciliazione della C.C.I.A.A. suddetta con gli effetti di cui all'articolo 38 e seguenti Decreto Legislativo n. 5/2003.

### **Art. 38 REGOLAMENTI**

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che ri-

terrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea dei Soci.

**Art.39 PRINCIPI DI MUTUALITA', INDIVISIBILITÀ DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE**

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

**Art. 40 RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali previste dalla legge 381/91.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Reggio di Calabria, 23 Aprile 2012

F.to: Carmelo Careri, Doriana Coppola, Domenico Amadeo, Giuseppina Amadeo, Fabio Riso, Emanuele Domenico Aletta, Scopelliti Maria Giuseppa, Ida Ro-